Conto corrente con la posta — Anno 81° — Numero 27

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 2 febbraio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### ORDINI CAVALLERESCHI



### LEGGI E DECRETI

### 1939



### 1940



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI

# ORDINI CAVALLERESCHI

**Revoca di onorificenza**

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 22 giugno 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 12 luglio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pagg. 232-33), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 16 febbraio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Gradella Sante fu Rocco.

(405)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2107.
**Modificazioni al Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, sulla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Gli articoli 1 e 5 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI n. 2300, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 683, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — E' costituito l'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia, che ha lo scopo di promuovere, mediante l'impiego di lavoratori di Romagna inquadrati in reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, l'avvaloramento agricolo dei terreni che ad esso saranno dati in concessione nei territori dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 5. — L'opera di colonizzazione affidata all'Ente ai sensi del precedente art. 1 si svolge:

*a*) nella regione dell'Uogherà, che a tal fine viene così delimitata: a nord dalle regioni più elevate delle pendici occidentali e meridionali del Semien, ad est dal confine con la regione del Belesà, ad ovest dalle pendici occidentali del vallone di Berà, a sud dalla piana di Cressoiè (Vice Residenza di Amba Gheorghis).

In tale regione l'Ente ha diritto di prelazione nella concessione delle terre che risulteranno disponibili ai fini della colonizzazione, nell'uso dei pascoli e nello sfruttamento delle risorse naturali;

*b*) in altre regioni dell'Africa Orientale Italiana ove potranno essere date in concessione all'Ente terre da colonizzare.

In queste regioni l'Ente non ha il diritto di prelazione stabilito per la regione dell'Uogherà.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2108.
**Modificazioni dell'art. 35 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

L'art. 35 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dai seguenti:

Art. 35. — I sottotenenti del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, provenienti dagli allievi di cui al n. 1 dell'art. 5, per l'avanzamento al grado di tenente sono tenuti a frequentare un corso di perfezionamento che avrà luogo subito dopo la loro uscita dalla scuola di reclutamento.

La promozione verrà loro conferita al superamento del corso, purchè siano in possesso del brevetto di pilota militare, abbiano compiuto la permanenza minima nel grado di sottotenente e siano riconosciuti idonei dalle autorità incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento.

Per la determinazione dell'anzianità nel grado di tenente si applicano le norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 8. L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media risultante dal voto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente e da quello complessivo di classifica riportato al termine del corso di perfezionamento.

Art. 35-*bis*. — I sottotenenti che non supereranno il corso di perfezionamento perchè riprovati agli esami, saranno ammessi a ripetere il corso per una sola volta, ed in caso di successo, considerati a tutti gli effetti come appartenenti al detto nuovo corso.

I sottotenenti che — per cause di servizio — non abbiano potuto frequentare il corso di perfezionamento per un periodo superiore ad un terzo della durata dell'anno accademico sono tenuti a ripeterlo ed ove ne superino tutte le prove di esame, saranno considerati a tutti gli effetti, come appartenenti al corso di origine. In caso di insuccesso negli esami saranno ammessi al corso successivo del quale saranno considerati come facenti parte a tutti gli effetti.

I sottotenenti invece che, per il periodo suddetto, non abbiano potuto frequentare il corso di perfezionamento per cause non di servizio, sono tenuti a ripeterlo, ma, ove ne superino tutte le prove di esame, saranno considerati a tutti gli effetti come appartenenti al detto nuovo corso. In caso

di insuccesso saranno ammessi al corso successivo del quale saranno considerati come facenti parte a tutti gli effetti.

In caso di difinitivo insuccesso negli esami i sottotenenti saranno dispensati dal servizio permanente e potranno, a loro domanda, e previo giudizio favorevole della Commissione superiore di avanzamento, essere trasferiti nel ruolo servizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

**LEGGE 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2109.**
**Modificazioni al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito in legge con la legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia aeronautica, gli articoli 2, 4, 5, 21, 24 e 27 sono sostituiti dai seguenti; gli articoli 16, 18 e 30 sono modificati come segue:

Art. 2. — La Regia aeronautica è così ordinata:
1 Ufficio di stato maggiore;
4 Comandi di zona aerea territoriale;
1 Comando di aeronautica della Sicilia;
1 Comando di aeronautica della Sardegna;
1 Comando di aeronautica dell'Egeo;
1 Comando di aeronautica della Libia;
1 Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana;
1 Comando di aeronautica dell'Albania.

Art. 4. — Hanno giurisdizione territoriale:

*a*) i Comandi di zona aerea territoriale;
i Comandi di aeronautica della Sicilia e della Sardegna; ed i seguenti enti che da essi dipendono;
le Direzioni dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;
le Direzioni del demanio aeronautico con i relativi magazzini e stabilimenti;
le Direzioni di commissariato aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;
le Direzioni delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo coi relativi magazzini e stabilimenti;
i Comandi dei centri leva e reclutamento;
i Comandi degli aeroporti militari;

*b*) i Comandi di aeronautica dell'Egeo, della Libia e dell'Albania ed i seguenti enti che da essi dipendono:
le Direzioni dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;
le Direzioni del demanio aeronautico con i relativi magazzini e stabilimenti;
le Direzioni di commissariato aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;
le Direzioni delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo coi relativi magazzini e stabilimenti;
i Comandi degli aeroporti militari;

*c*) il Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana ed i seguenti enti che da esso dipendono:
i Comandi di settore aeronautico;
la Direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;
la Direzione del demanio aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;
la Direzione di commissariato aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;
i Comandi delle basi aeree;

*d*) le Direzioni delle costruzioni aeronautiche coi relativi magazzini e stabilimenti.

Art. 5. — I territori di giurisdizione dei Comandi di zona aerea, del Comando di aeronautica della Sicilia, del Comando di aeronautica della Sardegna, del Comando di aeronautica dell'Egeo, del Comando di aeronautica della Libia, del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana e dipendenti Comandi di settore, del Comando di aeronautica dell'Albania, nonchè quelli delle Direzioni delle costruzioni aeronautiche, sono stabiliti con decreto Reale previ accordi con il Ministero dell'Africa Italiana per quanto concerne il Comando di aeronautica della Libia ed il Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana.

Le nomine degli ufficiali generali preposti ai Comandi di zona aerea territoriale e ai Comandi di aeronautica, saranno fatte con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le Direzioni dei Comandi di zona aerea e dei Comandi di aeronautica ed i Comandi dei centri leva e reclutamento, hanno giurisdizione su tutto il territorio dei rispettivi Comandi di zona aerea o Comandi di aeronautica.

Il territorio di giurisdizione di ciascun Comando di aeroporto militare o base aerea è stabilito dal Ministero dell'aeronautica su proposta dei Comandi di zona aerea o Comandi di aeronautica nel cui territorio l'aeroporto o la base sono situati.

Art. 16. — Il quarto comma è sostituito dal seguente:
« Gli ufficiali del ruolo servizi disimpegnano i compiti inerenti all'organizzazione e funzionamento dei servizi a terra ed in particolare degli aeroporti e delle basi aeree, caposaldi su cui si impernia il funzionamento dei reparti di volo ».

Art. 18. — Il primo comma è sostituito dal seguente:
« Gli osservatori delle squadriglie per il Regio esercito, per la Regia marina e di presidio coloniale sono ufficiali rispettivamente del Regio esercito, della Regia marina e delle truppe coloniali che abbiano frequentato i corsi regolari presso le scuole di osservazione aerea e conseguito il relativo brevetto ».

Art. 21. — Il Genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
delle Direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici staccati di sorveglianza;
delle Direzioni del demanio aeronautico, dei Comandi di zona aerea e dei Comandi di aeronautica;
di impianti sperimentali e stabilimenti vari.

Art. 24. — Il Commissariato aeronautico presiede al funzionamento tecnico amministrativo:

delle Direzioni di commissariato aeronautico, dei Comandi di zona aerea e dei Comandi di aeronautica;

di magazzini e stabilimenti vari.

Art. 27. — Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico amministrativo:

degli istituti medico-legali della Regia aeronautica;

degli uffici sanitari dei Comandi di zona aerea e dei Comandi di aeronautica;

di magazzini e stabilimenti vari.

Al servizio sanitario della Regia aeronautica per le infermità di carattere generale si provvede altresì con gli stabilimenti sanitari del Regio esercito e della Regia marina, previ accordi con i Ministeri interessati.

È compito del Corpo sanitario aeronautico lo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale aeronautico.

Art. 30. — La lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) gli ufficiali assegnati all'aeronautica dell'Africa Orientale Italiana entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze, nonchè quelli assegnati all'aviazione di presidio coloniale, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323 ».

Art. 2.

Nel R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito in legge con la legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni, agli articoli 11, 14, 19, 30 e 36 è rettificato il riferimento al Ministero delle colonie in dipendenza della nuova denominazione assunta dal predetto Ministero in base al R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 431.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

REGIO DECRETO 27 novembre 1939-XVIII, n. 2110.

**Varianti all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato in Libia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per la Libia;

Visto il R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1774, sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato in Libia;

Visti il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, ed il R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2601, relativi al personale statale destinato a prestare servizio alle dipendenze del Ministero dell'Africa Italiana;

Ritenuta l'opportunità di modificare la tabella allegata al predetto R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1774, e di integrare le disposizioni sull'ordinamento di cui al decreto medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato per la Libia, con sede a Tripoli, ha funzioni e rango pari a quelle delle Avvocature distrettuali del Regno.

Art. 2.

L'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato per la Libia è costituito da un avvocato distrettuale dello Stato, capo dell'ufficio, da un vice avvocato e da un sostituto avvocato dello Stato, oppure da due sostituti avvocati dello Stato, nonchè da un funzionario del ruolo di procura.

Gli avvocati dello Stato e i funzionari del ruolo di procura sono destinati in Libia con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, emanato di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, a norma delle disposizioni in vigore.

I collocamenti fuori ruolo sono disposti di concerto anche con il Ministro per le finanze a norma dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898.

Al personale dell'Avvocatura dello Stato destinato nella Libia sono applicabili tutte le norme di trattamento economico e di licenza stabilite per i funzionari di ruolo che prestano servizio in colonia; circa la posizione del personale medesimo saranno osservate le disposizioni dell'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, relativo all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1940-XVIII*
*Atti del Governo, registro 417, foglio 137.* — MANCINI

---

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2111.

**Subingresso del comune di Milano nelle concessioni di linee tramviarie già accordate alla Società Trazione Elettrica Lombarda.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 luglio 1900, n. 210, con il quale la Società generale italiana Edison di elettricità venne autorizzata ad esercitare, la tramvia Milano-Affori;

Visti i Nostri decreti 4 marzo 1902, n. 112, e 23 ottobre 1903, n. 446, con i quali la stessa Società generale italiana Edison di elettricità venne autorizzata ad esercitare, rispettivamente, le tramvie Milano-Monza e Milano-Corsico;

Visto il Nostro decreto 4 aprile 1912, n. 380, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 4 marzo 1912 per la concessione alla Società predetta fino al 31 dicembre 1941, della costruzione e dell'esercizio delle tramvie Affori-Varedo e Corsico-Abbiategrasso;

Ritenuto che successivamente la Società italiana Edison venne autorizzata a costruire il tronco tramviario Varedo-Mombello, da considerarsi a tutti gli effetti quale prolungamento della tramvia Affori-Varedo;

Ritenuto che con decreto Ministeriale 30 dicembre 1919, n. 9835, la Società Trazione Elettrica Lombarda venne riconosciuta subingredita alla Società italiana Edison in tutti i diritti e obblighi derivanti dagli atti predetti;

Che con successivo decreto Ministeriale 12 settembre 1920, n. 57, la scadenza delle concessioni di tali tramvie venne prorogata di anni dieci e cioè fino al 31 dicembre 1951;

Visto il Nostro decreto 6 marzo 1913, n. 332, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 18 gennaio 1913 per la concessione alla Società italiana Edison di elettricità e alla Società anonima Quartieri Industriali Nord Milano per la durata di anni 60 della costruzione e dell'esercizio della tramvia Milano-Balsamo-Cinisello;

Ritenuto che con decreto Ministeriale 30 settembre 1924, n. 2530, la Società Trazione Elettrica Lombarda venne riconosciuta subingredita alle Società predette nella concessione della tramvia Milano-Cinisello;

Visto il Nostro decreto 13 gennaio 1924, n. 280, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 20 novembre 1923 per la concessione alla Società Trazione Elettrica Lombarda fino al 31 dicembre 1951 della costruzione e dell'esercizio della tramvia Cascina Novella-Sesto S. Giovanni-Cascina Robecco;

Visto il Nostro decreto 16 ottobre 1924, n. 1871, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 2 settembre stesso anno per la concessione alla Società Trazione Elettrica Lombarda delle tramvie Milano-Desio-Seregno-Giussano; Seregno-Carate e Monza-Carate e per la trasformazione a trazione elettrica del tronco Milano-Desio, con scadenza, quanto a quest'ultimo tronco, al 31 dicembre 1951;

Visto il Nostro decreto 31 gennaio 1929, n. 299, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 5 gennaio 1929 per la proroga fino al 31 dicembre 1960 della scadenza della concessione del tronco tramviario Seregno-Giussano della linea Milano-Desio-Seregno-Giussano;

Visto il Nostro decreto 4 marzo 1929, n. 389, con il quale venne approvata e resa esecutoria l'altra convenzione 5 gennaio 1929, per la concessione alla Società Trazione Elettrica Lombarda, della elettrificazione del tronco tramviario Desio-Seregno, facente parte della tramvia Milano-Desio-Seregno-Giussano predetta, con proroga della relativa concessione al 31 dicembre 1960;

Visto il Nostro decreto 20 ottobre 1932, n. 1446, con il quale venne approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo alla convenzione 2 settembre 1924, stipulato il 28 settembre 1932 per l'elettrificazione della tramvia Monza-Carate Brianza, con proroga della relativa concessione fino al 31 dicembre 1960;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1936, n. 1794, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 24 luglio 1936 per l'elettrificazione dei due tronchi tramviari Seregno-Giussano e Seregno-Carate Brianza, con proroga della concessione di quest'ultimo al 31 dicembre 1960;

Visto il Nostro decreto 29 luglio 1926, n. 1565, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 6 luglio 1926 per la concessione alla Società Trazione Elettrica Lombarda fino al 30 dicembre 1960 della costruzione e dell'esercizio delle tramvie Milano-Gorgonzola-Villa Fornaci-Cassano d'Adda; Bivio di Villa Fornaci-Vaprio; Cascina Gobba-Brugherio-Vimercate e Brugherio-Monza; nonchè per la trasformazione a trazione elettrica dei tronchi Milano-Gorgonzola; Cascina Gobba-Vimercate e Brugherio-Monza;

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1931, n. 1499, con il quale venne approvato e reso esecutorio l'atto 15 ottobre 1931, addizionale alla predetta convenzione 6 luglio 1926 per la concessione alla Società Trazione Elettrica Lombarda della elettrificazione dei tronchi Gorgonzola-Villa Fornaci con diramazione Bivio di Villa Fornaci Vaprio e Villa Fornaci-Cassano d'Adda, della tramvia Milano-Cassano d'Adda.

Visto il Nostro decreto 19 maggio 1930, n. 681, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 1° maggio 1930 per la concessione alla Società Trazione Elettrica Lombarda fino al 31 dicembre 1960, della costruzione e dell'esercizio del tronco tramviario a trazione elettrica Madonna di Cusano-Milanino in diramazione della tramvia Milano-Desio-Seregno-Giussano;

Visto il Nostro decreto 17 novembre 1932, n. 1525, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 24 ottobre 1932 per la concessione alla Società Trazione Elettrica Lombarda fino al 31 dicembre 1951, della costruzione e dell'esercizio del tronco tramviario a trazione elettrica Affori-Bruzzano in diramazione della tramvia Milano-Affori-Mombello;

Visto l'atto 30 giugno 1939, n. 107319-3426, a rogito comm. avv. Rivolta Giuseppe fu Alfonso ufficiale rogante dell'Amministrazione comunale di Milano, registrato il 29 luglio 1939 all'Ufficio atti pubblici di Milano al volume 705 con il quale la Società Trazione Elettrica Lombarda ha ceduto al comune di Milano e per esso all'Azienda Tramviaria Milanese le concessioni dell'esercizio di tutte le predette tramvie subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nell'atto stesso;

Vista la domanda 22 agosto 1939, con la quale il podestà di Milano ed il legale rappresentante della Società Trazione Elettrica Lombarda hanno chiesto che venga provveduto al riconoscimento dell'avvenuta cessione;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Milano è riconosciuto concessionario dell'esercizio delle tramvie Milano-Affori; Milano-Monza; Milano-Corsico; Affori-Varedo-Mombello; Corsico-Abbiategrasso; Milano-Cinisello; Cascina Novella-Sesto S. Giovanni-Cascina Robecco; Milano-Desio-Seregno-Giussano; Seregno-Carate Brianza; Monza-Carate; Milano-Gorgonzola-Villa Fornaci-Cassano d'Adda; Bivio di Villa Fornaci-Vaprio; Cascina Gobba-Brugherio-Vimercate; Brugherio-Monza; Madonna di Cusano-Milanino; Affori-Bruzzano, intendendosi subingredito esso Comune alla Società Trazione Elettrica Lombarda nelle condizioni tutte stabilite negli originari atti di autorizzazione e di concessione e successivi atti aggiuntivi nonchè nelle condizioni stabilite nel contratto 30 giugno 1939, n. 107319-3426 S. G. di repertorio, a rogito comm. avv. Rivolta Giuseppe fu Alfonso, ufficiale rogante dell'Amministrazione comunale di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *gennaio* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 417, *foglio* 133. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2112.

**Misura dei premi dovuti per l'anno accademico 1939-40 per l'assicurazione contro gli infortuni degli studenti di ingegneria e di architettura delle Regie università, dei Regi politecnici e dei Regi istituti superiori.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 6 del decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura;
Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2038, contenente norme per l'esecuzione del suddetto decreto-legge;
Sentito l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il premio che gli studenti delle facoltà di ingegneria e di architettura delle Regie università, dei Regi politecnici e dei Regi istituti superiori devono corrispondere per l'assicurazione disciplinata dal R. decreto 16 gennaio 1927, n. 347 e dal R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2038, per l'anno accademico 1939-40, è fissato in lire quindici annue per ogni studente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 417, *foglio* 140. — MANCINI

---

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1940-XVIII, n. 11.

**Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

| Numero e lettera della tariffa | Numero della statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità | Dazio generale | Coeffic. di maggiorazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 1904 | Prodotti chimici inorganici, non nominati: | | | |
| a<br>b<br>c<br>d | a<br>b<br>c<br>d | Invariate | | | |
| e | e | Gas-argon . . . . . . | Kg. | 83 — | — |
| f | f | altri . . . . . . . . . | Q.le | 36, 70 | 0, 5 |
| | | *Nota invariata* | | | |
| 923-*bis* | 2452-*bis* | Pectina: | | | |
| a | a | liquida . . . . . . . | Kg. | 3, 50 | — |
| b | b | solida . . . . . . . | Kg. | 100 — | — |

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *febbraio* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 418, *foglio* 5. — MANCINI

**REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII, n. 12.**

**Autorizzazione al comune di Brescia di continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1942 le imposte di consumo con la tariffa della classe B.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 16 febbraio 1939, n. 439, col quale, ai sensi dell'art. 27 del testo unico per la Finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, numero 1175, il comune di Brescia fu autorizzato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *B* fino al 31 dicembre 1939;

Vista l'istanza in data 20 maggio 1939 con la quale il podestà del Comune suddetto chiede di poter continuare nell'applicazione della predetta tariffa della classe superiore *B*, fino al 31 dicembre 1942;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il comune di Brescia è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *B* fino al 31 dicembre 1942.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1940-XVIII*
*Atti del Governo, registro 417, foglio 139.* — MANCINI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Savona**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 25 gennaio 1939-XVII, col quale il prof. dott. Giordano Aureli è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Savona;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di sindaco dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dal predetto prof. dott. Giordano Aureli;

Dispone:

Il comm. rag. Luigi Aschiero è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Savona, con sede in Savona, in sostituzione del prof. dott. Giordano Aureli, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(340)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia, in liquidazione, con sede in Villagrazia, frazione del comune di Palermo.**

Nella seduta tenuta il 23 gennaio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia, in liquidazione, con sede in Villagrazia frazione del comune di Palermo, il prof. dott. Vincenzo Di Simone è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(392)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli** N. 24

del 30 gennaio 1940-XVIII

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | 79,19 |
| Francia (Franco) | 44,90 |
| Svizzera (Franco) | 444,15 |
| Argentina (Peso carta) | 4,48 |
| Belgio (Belgas) | 3,3620 |
| Canadà (Dollaro) | 16,90 |
| Danimarca (Corona) | 3,804 |
| Egitto (Lira egiziana) | 81,22 |
| Germania (Reichmark) | 7,80 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 44,42 |
| Norvegia (Corona) | 4,476 |
| Olanda (Fiorino) | 10,5120 |
| Portogallo (Scudo) | 0,732 |
| Svezia (Corona) | 4,695 |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) | 23,58 |
| Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing) | 65,70 |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) | 4,697 |
| Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing) | 7,6336 |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) | 14,31 |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) | 3,6751 |
| Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing) | 360 — |
| Romania (Leu) (Cambio di Clearing) | 13,9431 |
| Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing) | 193,24 |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) | 15,29 |
| Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) | 3,852 |
| Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing) | 445,43 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 72 — |
| Id. 3,50 % (1902) | 70,10 |
| Id. 3,00 % Lordo | 50 — |
| Id. 5 % (1935) | 92,20 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 68,45 |
| Id. Id. 5 % (1936) | 93,425 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 91,75 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 100,025 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1941 | 99,30 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 91,925 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 91,75 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1944 | 96 — |

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Concorso a 20 posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 3 ottobre 1939-XVII che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, che approva l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1841, che reca modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, relativa all'aumento degli stipendi a favore degli impiegati dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, che reca norme a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, col quale il servizio di legionario fiumano è equiparato a quello di combattente nel Regio esercito e nella Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa agli orfani dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, per la estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale dei benefici a favore degli invalidi di guerra;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777, per la estensione agli orfani dei caduti per la causa nazionale delle provvidenze a favore degli orfani dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativa all'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 che reca norme a favore dei caduti e dei feriti per la causa fascista e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Governo del 10 ottobre 1934 riguardante l'iscrizione nel P.N.F. degli aspiranti all'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, circa l'ammissione degli invalidi e mutilati di guerra ai pubblici concorsi senza il requisito della iscrizione nel P.N.F.;

Visto, il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, relativo ai richiamati alle armi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, contenente la estensione agli invalidi ed agli orfani dei caduti nelle operazioni militari in A.O.I. delle disposizioni in vigore per gli invalidi e orfani dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese ai cittadini, che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O.I., le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai cittadini in servizio militare non isolato all'estero, le provvidenze in vigore per gli invalidi, gli ex combattenti e gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 3 ottobre 1939-XVII del DUCE del Fascismo Capo del Governo è bandito un concorso per esami a 20 posti di grado iniziale (10°) del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (allegato I, tabella I, al R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1841), di cui due riservati al personale assunto per contratto a termine come impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Gli aspiranti al concorso, debbono essere muniti di laurea in ingegneria o in fisica o in chimica, o di laurea equipollente ad una delle medesime.

Per i provenienti dal cessato Impero austro-ungarico sono ammessi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole di quell'ex regime.

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte gli aspiranti che alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di 28 anni.

Detto limite di età è elevato di cinque anni:

1° per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Il limite massimo è elevato ad anni 39:

1° per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-918, di quella in A.O.I. o per la causa fascista, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare, o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

1° per coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Non si applica alcun limite di età:

1° nei riguardi degli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° nei riguardi degli aspiranti che già ammessi ad un concorso per lo stesso ruolo non abbiano potuto sostenere le prove scritte a causa del servizio militare e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II, Divisione I, Sezione I, e corredata di tutti i prescritti documenti, indicati nell'allegato n. 1, dovrà essere consegnata o spedita alla Direzione generale medesima o ad una Direzione provinciale delle poste o ad un Circolo delle costruzioni telegrafiche nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza agli effetti del disposto dei seguenti articoli 5 e 6.

Non è ammesso di fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio o recapito, ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti non siano consegnate o spedite a dette destinazioni nel termine di 60 giorni e che comunque non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di spedire la sola domanda nel termine di 60 giorni, salvo a inviare i prescritti documenti, i primi entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza e gli altri almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Sono esclusi dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e gli impiegati ausiliari, di cui all'art. 1, faranno pervenire le domande documentate nel termine suddetto a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato n. 2).

Per la terza prova scritta la Commissione, di cui all'art. 7, detterà tre temi; uno per la materia dell'elettrotecnica, il secondo per quella delle costruzioni, il terzo per chimica-fisica ed elettrochimica. Il concorrente deve svolgere uno solo dei tre temi, a sua scelta.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale la Commissione non interrogherà il concorrente nelle materie da lui non scelte nella 3ª prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni o integrazioni.

Art. 6.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria, fermo restando:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati invalidi di guerra o minorati della causa nazionale oppure che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

b) la metà dei posti messi a concorso complessivamente per i punti a) e b), è riservata ai candidati combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti a) e b) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale è riservata ai candidati orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale o agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, e ai figli degli invalidi, per i motivi di cui sopra, semprechè ricorrano le circostanze di cui all'art. 8 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1397.

I posti del concorso, eventualmente non conferiti agli impiegati ausiliari, saranno assegnati ai concorrenti estranei.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario, e l'assegno mensile lordo di L. 835; se la residenza di ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio, l'assegno mensile lordo e di L. 445.

Compete inoltre, l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, qualora sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno corrisposti gli emolumenti previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; ed a quelli non di ruolo, dipendenti da Amministrazioni statali, sarà corrisposto l'eventuale assegno personale di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assuma servizio in prova entro il termine fissatogli, sarà dichiarato dimissionario senza bisogno di diffida.

Il suo posto sarà assegnato agli idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 9.

I volontari che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori tecnici (grado 10° di 1ª categoria nel ruolo degli ingegneri specializzati) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1940-XVIII

*Il Ministro*: HOST VENTURI

ALLEGATO N. 1.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI CHE IL CANDIDATO DEVE UNIRE ALLA DOMANDA

a) Certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVIII nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella seguente lettera h) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari.

*b)* Estratto per riassunto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

*c)* Diploma originale, o copia autentica, della laurea in ingegneria, o in fisica o in chimica o di quella equipollente ad una delle medesime.

E' tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto.

*d)* Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento oppure dal Prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

*e)* Certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato risiede da un anno o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, vidimato dal Prefetto.

*f)* Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

*g)* Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dove essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

*h)* Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra e la dichiarazione integrativa di cui rispettivamente alle circolari n. 588 del Giornale militare del 1922, n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del 1937.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno comprovare tale partecipazione mediante apposita documentazione.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o dell'A.O.I. o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione, ovvero mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante attestazione di invalidità, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi e mutilati, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, a condizione che l'attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali.

I decorati al valore militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o di coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano caduti in dipendenza di operazioni militari, dovranno dimostrare la loro qualità: gli orfani di guerra mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal competente Comitato provinciale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato a nome del padre del candidato.

*i)* Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I candidati celibi ed i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare detto certificato.

Per avvalersi dei benefici di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 il concorrente deve produrre uno stato di famiglia da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'art. 3 è coniugato e quanti figli siano viventi alla data stessa.

*l)* Dichiarazione se il concorrente si sia presentato ad altro concorso per lo stesso impiego nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

I certificati di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *i)*, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali civili, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *h)*, e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, una attestazione di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciato dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione, sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura del Re di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 3 ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 del presente bando per gli aspiranti coniugati.

Visto, *il Ministro*: Host Venturi

Allegato N. 2.

## PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

### Materie di esame scritto.

#### 1. - *Matematica.*

*a)* Nozioni sui numeri complessi - Formula di Moivre.

*b)* Calcolo differenziale: Funzioni di una o più variabili - Derivate e differenziali delle funzioni di una o più variabili, esplicite, implicite e composte - Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di Maclaurin. Applicazioni alle funzioni esponenziali, circolari ed iperboliche. Massimi e minimi. Applicazion alle curve ed alle superfici.

*c)* Calcolo integrale: definizione dell'integrale. Regole di integrazione Integrali di differenziali razionali, irrazionali, trascendenti. Applicazioni a misure geometriche: lunghezze, aree piane. Integrali multipli: aree e volumi. Equazioni differenziali - Equazioni di 1° ordine fra due variabili. Tipi più comuni: equazioni lineari a coefficienti costanti.

*d)* Elementi di calcolo vettoriale: Somme di vettori. Prodotto di un vettore per numero reale. Coordinate dei vettori. Prodotto interno e prodotto vettoriale. Applicazioni alla geometria ed alla trigonometria. Derivate dei vettori. Gradiente. Rotazione. Divergenza.

*e)* Nozioni sulle funzioni iperboliche.

#### 2. - *Fisica - Teoria delle trasmissioni T.T. con e senza fili Radio tecnica.*

a) *Fisica.*

Acustica: produzione e propagazione dei suoni: teorema di Newton; principio di Huygens: riflessione. Caratteri distintivi dei suoni. Composizione dei suoni. Legge di Fourier. Interferenza e battimenti.

Risonanza acustica. Scala musicale. Voce ed udito. Ottica: emissione e propagazione della energia raggiante. Riflessione e rifrazione della luce. Spettroscopia. Assorbimento della energia raggiante. Assorbimento, diffrazione e polarizzazione della luce. Fotometria. Elettricità e magnetismo: azioni elettriche. Capacità elettrica, condensatori. Azioni magnetiche. Corrente elettrica. Fenomeni elettrolitici e teoria della pila. Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica. Induzione elettromagnetica. Potenziale elettrodinamico. Coefficienti di induzione. Unità di misura. Circuiti a corrente alternata. Elettroni. Campo newtoniano; funzione potenziale. Flusso uscente da una superficie chiusa. Divergenza. Teorema di Stockes. Equazioni di Poisson e Laplace.

b) *Teoria delle trasmissioni T.T. con e senza fili.*

Equazione di Maxwel. Propagazione per onde piane. Teorema di Pointing. Circuiti a costanti concentrate con resistenza e induttanza in serie; resistenza e capacità in serie; resistenza induttanza e capacità in serie nei casi di f. e. m. costante e di f. e. m. armonica semplice; periodo transitorio e di regime. Impedenza. Risonanza. Circuiti a costanti elettriche uniformemente distribuite.

Equazione dei telegrafisti. Casi particolari in cui uno o più delle costanti siano nulle. Linea uniforme di lunghezza infinita. Linea finita in corto circuito e linea aperta alla estremità ricevente. Impedenza delle linee. Valori delle correnti in arrivo per date correnti in partenza. Linee artificiali. Circuiti telefonici aerei e in cavo. Attenuazione e distorsione. Induzione mutua fra circuiti. Propagazione delle correnti nei cavi sottomarini. Valvole termoioniche e loro impiego come generatrici, amplificatrici e modulatrici. Generalità sui quadripoli; filtri elettrici.

c) *Radiotecnica.*

Costanti dei circuiti. Resistenza in alta frequenza. Effetto della pelle. Induttanza, capacità. Circuito semplice e circuiti accoppiati. Fenomeni di risonanza. Circuiti con costanti distribuite. Aerei. Linee di alimentazione in alta frequenza. Fili di Lecher. Teoria del dipolo hertziano. Fenomeni di propagazione. Apparecchi tipo radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi; principi e schemi. Modulazione. Cenni sulle misure radiotecniche. Misure di frequenza. Ondametri. Cenni sulla tecnica delle onde cortissime. Aerei direttivi. Sistemi a fascio. Moltiplicazione della frequenza. Amplificazione della potenza. Radiogoniometria.

3. - 1° tema: *Elettrotecnica generale.*

*a)* Teoria particolareggiata della dinamo e dei motori a corrente continua. Alternatori. Trasformatori. Motori a corrente alternata. Illuminazione elettrica. Trasporti di energia. Raddrizzatori.

*b)* Sistemi di misure elettriche e magnetiche. Misure di correnti di voltaggi e di potenze. Misure di piccole, medie e grandi resistenze. Misure di capacità e di induttanza. Cenno sulla teoria degli errori. Prove di collaudo del macchinario elettrico.

2° tema: *Costruzioni.*

*a)* Meccanica applicata alle costruzioni: elasticità, sollecitazioni semplici e composte. Travi reticolate, travi continue, archi, telai. Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro. Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'ellisse di elasticità. Spinta delle terre. Muri di sostegno.

*b)* Materiali da costruzione. Materiali anturali. Pietre. Caratteri litologici e requisiti costruttivi. Materiali metallici. Legnami. Materiali artificiali. Laterizi. Calci e cementi. Calcestruzzi. Gesso. Bitume e asfalti. Materiali per pavimenti e rivestimenti.

Costruzione in legno, ferro, muratura e cemento armato. Elementi delle costruzioni. Unioni chiodate e saldate. Solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici. Fondazioni. Resistenza dei terreni. Palificazioni.

Architettura tecnica. Tipi di edifici pubblici e di case di abitazione civili.

3° tema: *Chimica.*

a) *Chimica fisica.*

Principi di termodinamica: Processi riversibili e processi inversibili. Entropia. Formula di Clayperon. Principio di Le Chatelier.

Stato gassoso. Teoria cinetica dei gas. Equazione di Van der Vaals. Gas a molecole monoatomiche.

Stato liquido. Tensione superficiale. Tensione di vapore dei liquidi. Fenomeni critici relativi alla liquefazione dei gas. Evaporazione ed ebollizione. Soprariscaldamento dei liquidi. Vapori soprasaturi.

Stato solido. Stato cristallizzato. Fusione. Variazione del punto di fusione con la pressione. Tensione di vapore dei solidi. Modificazioni cristalline polimorfe. Stati metastabili (soprafusione.).

Pressione osmotica; leggi e formule relative. Misura diretta e indiretta della pressione osmotica e determinazione dei pesi molecolari.

Cristalloidi e colloidi. Soluzione. Curve di solubilità. Pseudo-soluzioni e loro proprietà.

Reazioni chimiche. Velocità di reazione. Reazioni totali e reazioni limitate. Catalisi. Equilibri chimici in sistemi fluidi, diluiti, omogenei e a temperatura costante. Legge delle masse. Equazione d'equilibrio.

Termochimica. Reazioni esotermiche e endotermiche. Legge di Hess. Reazioni brusche e reazioni esplosive. Onda esplosiva. Misure termochimiche. Misure dell'affinità chimica. Legge di Nernst e sue applicazioni.

Equilibri eterogenei. Liquidi interamente miscibili e liquidi parzialmente miscibili. Leghe metalliche. Miscugli eutettici. Regola delle fasi per sistemi da una e quattro fasi.

b) *Elettrochimica.*

Relazione fra energia ed energia elettrica. Regola di Thomson Elementi inversibili. Formula di Helmholtz. Unità elettromagnetiche. Leggi dell'elettrolisi. Teoria della dissociazione elettrolitica. Conducibilità degli elettroliti e sua determinazione.

Velocità e mobilità degli ioni. Legge dell'indipendente mobilità degli ioni. La pressione osmotica per le soluzioni di elettroliti. Dissociazione elettrolitica dell'acqua. Calcolo del pH. Solventi diversi dell'acqua. Diffusione degli elettroliti.

Equilibri elettrolitici omogenei. Legge della diluizione. Costanti di dissociazione. Acidi e basi forti e deboli. Idrolisi e sua determinazione in base alla conducibilità. Teoria degli indicatori.

F. e. m. di polarizzazione. Calore secondario dei voltametri. Affinità e forza elettromotrice, calcolo della f. e. m. della pila a gas.

Teoria osmotica della pila. Differenza di potenziale fra due soluzioni. Formule di Nernst e di Plank. Differenza di potenziale fra un metallo e una soluzione del suo sale. Pile a solfato di rame.

Decomposizione elettrolitica. Polarizzazione anodica e catodica. Tensione di decomposizione. Calore di ionizzazione. Relazioni secondarie agli elettrodi.

Processi di riduzione e di ossidazione agli elettrodi dei voltametri. Perossidazioni anodiche. Riduzioni catodiche. Accumulatori elettrici.

Analisi elettrolitiche. Raffinazione del rame. Processi elettrolitici per casi speciali come produzione di ossidi di piombo, di biacche, di permanganato potassico, ecc.

Galvanostegia o galvanoplastica - elettrosiderurgia - elettrometallurgia dell'alluminio.

*Il concorrente deve svolgere uno solo dei tre temi, a sua scelta.*

MATERIE DI ESAME ORALE

Oltre le predette materie di cui agli esami scritti, fatta eccezione di quelle non prescelte nella terza prova scritta.

4. - *Contabilità generale dello Stato.*

Concetto generale. Beni dello Stato. Contratti e servizi ad economia. Bilancio dello Stato. Contabilità delle entrate e delle spese dello Stato. Organi contabili e di controllo. Centrali e territoriali. Servizio di Tesoreria dell'Amministrazione dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili. Resa dei conti.

Visto, *il Ministro*: HOST VENTURI

(383)

---

**Concorso a 60 posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 3 ottobre 1939-XVII che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, che approva l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visti i Regi decreti-legge 4 ottobre 1935, n. 1809, e 17 novembre 1938, n. 1841, che recano modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, relativa all'aumento degli stipendi a favore degli impiegati dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, che reca norme a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, col quale il servizio di legionario fiumano è equiparato a quello di combattente nel Regio esercito o nella Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa agli orfani dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, per la estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale dei benefici a favore degli invalidi di guerra;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777, per la estensione agli orfani dei caduti per la causa nazionale delle provvidenze a favore degli orfani dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativa alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca norme a favore dei caduti e dei feriti per la causa fascista e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Governo del 10 ottobre 1934 riguardante l'iscrizione nel P.N.F. degli aspiranti all'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, circa la ammissione degli invalidi e mutilati di guerra ai pubblici concorsi senza il requisito della iscrizione nel P.N.F.;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, relativo ai richiamati alle armi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, contenente la estensione agli invalidi ed agli orfani dei caduti nelle operazioni militare in A.O.I. delle disposizioni in vigore per gli invalidi e orfani dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O.I. le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai cittadini in servizio militare non isolato all'estero le provvidenze in vigore per gli invalidi, gli ex combattenti e gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 3 ottobre 1939-XVII del DUCE del Fascismo Capo del Governo, è bandito:

*a*) un concorso per esame a 38 posti del grado iniziale 11° nel ruolo *A* di 1ª categoria, personale direttivo postale telegrafico (allegato 1, tabella n. 1, al R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1841);

I predetti 38 posti sono riservati ai concorrenti provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali.

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica;

*b*) un concorso per esame a 22 posti dello stesso grado, riservato esclusivamente al personale di 2ª categoria dell'Amministrazione P. T., compreso quello femminile, ed ai ricevitori dell'Amministrazione stessa, rispettivamente con sei ed otto anni di effettivo servizio, calcolando per il personale di 2ª categoria quello fuori ruolo.

Detti posti, 18 sono riservati ai candidati provvisti di laurea come alla precedente lettera *a*) quattro sono riservati ai candidati provvisti del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per l'ammissione a tutti i predetti concorsi sono validi altresì le lauree ed i titoli di studio conseguiti presso il cessato impero austro-ungarico, riconosciuti equipollenti ad uno di quelli rispettivamente indicati nel presente articolo.

Art. 2.

Al concorso di cui alle lettera *a*) dell'art. 1 possono prendere parte gli aspiranti che alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di 28 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

1° per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Il limite massimo è elevato ad anni 39:

1° per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, di quella in A.O.I. o per la causa fascista, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

1° per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Non si applica alcun limite di età:

1° nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° nei riguardi degli aspiranti che già ammessi ad un concorso per stesso ruolo non abbiano potuto sostenere le prove scritte a causa del servizio militare e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, indirizzata al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II, Divisione 1ª, Sezione 1ª) e corredata di tutti i prescritti documenti indicati nell'allegato 1, dovrà essere consegnata o spedita alla Direzione generale medesima o ad una Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

È fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza agli effetti del disposto dei seguenti articoli 5 e 6.

Non è ammesso di fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda stessa.

Delle domande e dei documenti che per qualsiasi causa anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite a dette destinazioni nel suddetto termine di sessanta giorni

o che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di spedire la sola domanda nel termine di 60 giorni suddetto, salvo a inviare i prescritti documenti i primi entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza e gli altri almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Sono esclusi dal concorso di cui alla lettera a) dell'art. 1 coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande documentate nel termine suddetto a mezzo della Amministrazione da cui dipendono.

Gli impiegati di 2ª categoria aspiranti al concorso a 22 posti di cui alla lettera b) dell'art. 1 dovranno presentare la predetta domanda documentata all'ufficio da cui dipendono e i ricevitori alla propria Direzione provinciale nel suddetto termine perentorio di giorni 60.

Le Direzioni provinciali e i Servizi interessati dovranno trasmettere subito per ciascuno dei concorrenti di seconda categoria, il parere della Commissione di avanzamento circa l'ammissibilità al concorso e per i dipendenti ricevitori il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie.

Art. 4.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale, insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito votazioni non inferiori ai minimi sopra indicati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; e successive estensioni e integrazioni.

Art. 6.

I posti dei concorsi di cui all'art. 1 saranno assegnati secondo l'ordine di una graduatoria unica, fermo restando:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati invalidi di guerra o minorati della causa nazionale oppure che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

b) la metà dei posti messi a concorso, complessivamente per i punti a) e b) è riservata ai candidati combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti a) e b) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale è riservata ai candidati orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, e ai figli degli invalidi, per i motivi di cui sopra, semprechè ricorrano le circostanze di cui all'art. 8 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6° membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di volontario e l'assegno mensile lordo di L. 835.

Se la residenza di ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio, l'assegno mensile lordo è di L. 445.

Compete, inoltre, l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, qualora sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno corrisposti gli emolumenti previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, ed a quelli non di ruolo, dipendenti da Amministrazioni statali, sarà conferito l'eventuale assegno personale di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo a giudizio dell'Amministrazione non assuma servizio in prova entro il termine fissatogli, sarà dichiarato dimissionario senza bisogno di diffida.

Il suo posto sarà assegnato agli idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Al personale di 2ª categoria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2393, 7 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 9.

I volontari che alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati allievi ispettori ed assimilati (grado 11°) di 1ª categoria, con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 gennaio 1940-XVIII

*Il Ministro*: HOST VENTURI

ALLEGATO N. 1.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI CHE IL CANDIDATO DEVE UNIRE ALLA DOMANDA

a) Certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVIII nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella lettera h) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari.

b) Estratto per riassunto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

c) Diploma originale, o copia autentica, della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali economiche e commerciali.

E' tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto.

d) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

e) Certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato risiede da un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residente entro l'anno, vidimati dal prefetto.

f) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

g) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visità sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

h) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918, o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia e la dichiarazione integrativa di cui rispettivamente alle circolari n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del 1937.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno comprovare tale partecipazione mediante apposita documentazione.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o A.O.I. o della causa nazionale o coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione, ovvero mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, a condizione che l'attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali.

I decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti della causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale e gli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, dovranno dimostrare la loro qualità: gli orfani di guerra mediante certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal competente Comitato provinciale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato a nome del padre del candidato.

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

I candidati celibi ed i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare detto certificato.

Per avvalersi dei benefici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 il concorrente deve produrre uno stato di famiglia, da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, di cui all'art. 3, è coniugato e quanti figli siano viventi alla data stessa.

l) Dichiarazione se il concorrente si sia presentato ad altro concorso per lo stesso impiego nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

I certificati di cui alle lettere d), e), f), g), ed i) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali civili, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere a), c), h), e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere d), e), f), una attestazione, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere d), e), f).

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della procura del Re di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 3 ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del presente bando, per gli aspiranti coniugati.

Visto, *il Ministro*: Host Venturi

Allegato N. 2.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

Materie di esame scritto

1. — *Diritto amministrativo* - Concetto e fonti del diritto amministrativo - Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione.

I funzionari ed i pubblici impiegati - Amministrazione centrale - Amministrazione locale governativa - Amministrazione locale autarchica - Enti autarchici corporativi - I Comuni - Le Provincie - Enti autarchici istituzionali - Difesa del cittadino contro gli atti dell'Amministrazione pubblica - La giustizia amministrativa - Consiglio di Stato - Corte dei conti.

2. — a) *Diritto civile* - Del diritto civile in generale - Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata. Interpretazione - Effetto retroattivo - Consuetudine - Persone fisiche o giuridiche - Capacità - Parentela ed affinità - Filiazione - Cittadinanza - Residenza, domicilio - Assenza.

Beni e loro suddivisioni - Proprietà - Modo di acquisto - Limitazione al diritto di proprietà - Possesso e suoi effetti - Servitù personali o servitù prediali.

Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti - Delitti e quasi delitti - Estinzione delle obbligazioni.

b) *Codice di commercio* - Libro I.

3. — *Scienza delle finanze* - Principi fondamentali della legislazione finanziaria - Spese pubbliche e relative norme giuridiche - Principi giuridici, economici e amministrativi delle imposte - Imposte dirette e indirette - Tasse - Privative fiscali - Entrate ordinarie - Entrate straordinarie in generale - Debito pubblico; conversione e estinzione.

Materie di esame orale.

*Oltre le materie dell'esame scritto*:

1. — Nozioni del nuovo diritto costituzionale dello Stato Fascista;
2. — Elementi di diritto penale;
3. — Geografia delle comunicazioni;
4. — Matematica, fisica e chimica.

*Matematica*:

*a*) *Algebra*: Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistema di equazione di 1° grado a più incognite - Equazioni di 2° grado ad una incognita.

*b*) *Geometria*: Nozioni fondamentali - Triangoli - Quadrilatero - Poligoni - Circonferenza - Poliedri - Cono, cilindro, sfera - Superfici e volumi.

*Fisica e chimica*:

*Fisica*: Nozioni di meccanica - Moto uniforme e moto vario - Moto oscillatorio - Equilibrio di più forze - Macchine semplici - Principi fondamentali della dinamica - Gravità - Pendolo.

Nozioni di acustica: generazione, propagazione e ricezione del suono - Intensità, altezza e timbro del suono - Scala musicale - Organo vocale - Orecchio.

Elettricità e magnetismo: Campo elettrico - Conduttori e dielettrici - Legge di Coulomb - Potenziale elettrico - Energia elettrostatica - Condensatori e loro aggruppamenti - Corrente elettrica - Pile e loro aggruppamenti - Leggi di Ohm e di Kirchoff - Elettrolisi - Accumulatori - Campo Magnetico - Calamita - Potenziale magnetico - Magnetismo terrestre - Elettromagnetismo - Azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche - Induzione elettromagnetica - Elettrocalamita - Galvanometri - Bussola - Nozioni sulle unità di misura elettriche e magnetiche.

*Chimica*: Fondamenti teorici - Nozioni sui corpi semplici e composti - Reazioni chimiche nelle pile e negli accumulatori.

5. — Diritto corporativo e sindacale: Nozioni preliminari - Lo Stato corporativo - L'ordinamento sindacale corporativo - Contratto collettivo di lavoro - Ordinamento giurisdizionale - Carta del lavoro.

6. — Contabilità generale dello Stato: Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali - Procedimento per gli incanti, per le licitazioni, per gli appalti concorsi e per le trattative private - Stipulazione, approvazione, ed esecuzione dei contratti - Collaudazione dei lavori e delle forniture - Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione - Ragioneria generale e Ragioneria delle amministrazioni centrali - Direzione generale del Tesoro - Sezione di Tesoreria - Entrate dello Stato - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento - Spese fisse - Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Conti giudiziali.

7. — Nozioni di statistica: Generalità - La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica - Concetto di statistica.

I dati statistici - La rilevazione e lo spoglio - Organi preposti alle rilevazioni statistiche - Organi centrali e organi periferici. L'istituto centrale di statistica - Valutazione critica dei dati - Errori, loro scoperta ed eliminazione.

I metodi statistici - La metodologia statistica - L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica - Le leggi statistiche - La regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata - Statistica della popolazione e demografia - Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia - Censimento e classificazioni che ne derivano.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione - Urbanesimo.

Visto, *il Ministro*: HOST VENTURI

(384)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Diario delle prove scritte del concorso a 47 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 11 ottobre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1939-XVIII, n. 281, con cui è stato bandito un concorso per esami a 47 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato:

Veduto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 417;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 47 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 11 ottobre 1939-XVII, avranno luogo in Roma, nei giorni 14, 15, 16 e 17 maggio 1940-XVIII.

Il Prefetto, capo del personale amministrativo, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(377)

**Diario delle prove scritte del concorso a 20 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione civile dell'interno.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 11 ottobre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1939-XVIII, n. 259, con cui è stato indetto un concorso per esami a 20 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 417;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 20 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 11 ottobre 1939-XVII, avranno luogo in Roma nei giorni 8, 9 e 10 febbraio 1940-XVIII.

Il Prefetto, capo del personale amministrativo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(378)

**Diario delle prove scritte del concorso a 60 posti di alunno d'ordine in prova nella carriera di gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 11 ottobre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1939-XVIII, n. 259, con cui è stato indetto un concorso per esami a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 417;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 11 ottobre 1939-XVII, avranno luogo in Roma nei giorni 6, 7 e 8 febbraio 1940-XVIII.

Il Prefetto, capo dell'Ufficio personale amministrativo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(379)

# MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Graduatoria generale del concorso a 15 posti di bollatore usciere nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134 che approva alcuni ruoli organici del Ministero delle Corporazioni;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1939-XVII registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, registro 10 Corporazioni, foglio 232, con il quale venne indetto un concorso per titoli a 15 posti di bollatore usciere nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939-XVII, n. 206, col quale venne modificato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Vista la relazione presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto Ministeriale 20 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 8 ottobre 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 379;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati vincitori e idonei nel concorso per titoli a 15 posti di bollatore usciere nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi:

*Candidati dichiarati vincitori*

1) Beruffi Bernardo, con voti 58 su 60 (iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922).
2) Belfiore Giuseppe, con voti 53 su 60 (ex combattente, invalido di guerra).
3) Rossi Roberto, con voti 50 su 60.
4) Piviali Ruggero, con voti 47 su 60 (ex combattente).
5) Faillaci Michele, con voti 45 su 60 (ex combattente e orfano di guerra).
6) Nanni Giovanni, con voti 44 su 60 (inscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922).
7) Capriola Edoardo, con voti 43 su 60.
8) Mansi Giuseppantonio, con voti 42 su 60.
9) Paratore Gustavo, con voti 40 su 60.
10) De Nardis Timoteo, con voti 39 su 60 (orfano di guerra).
11) Rossi Carlo, con voti 38 su 60 (ex combattente).
12) Uliani Cleto, con voti 37 su 60.
13) Casetti Giovanni, con voti 36,80 su 60 (ex combattente).
14) Liguori Antonio, con voti 36,50 su 60.
15) Pastorelli Piero, con voti 36 su 60.

*Candidati classificati dopo i vincitori e dichiarati idonei*

16) Pilastro Mario, con voti 35,50 su 60 (orfano di guerra).
17) Ferroro Aurelio, con voti 35,40 su 60.
18) Comini Esterino, con voti 35 su 60 (inscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922).
19) Viero Iginio, con voti 35 su 60.
20) Veneroso Giuseppe, con voti 34,50 su 60.
21) Crucitti Demetrio, con voti 34 su 60 (ammogliato con 3 figli).
22) Della Sala Sabato, con voti 34 su 60 (ammogliato con 2 figli).
23) Forte Giovanni, con voti 33 su 60 (ex combattente).
24) Di Bartolo Salvatore, con voti 33 su 60 (ammogliato con 2 figli).
25) Pietrantonio Otello, con voti 33 su 60 (ammogliato con un figlio, classe 1910).
26) Cingolani Ezio, con voti 33 su 60 (ammogliato con un figlio, classe 1912).
27) Gencone Ernesto, con voti 33 su 60.
28) Gentili Gino, con voti 32 su 60 (orfano di guerra).
29) Allocca Vincenzo, con voti 32 su 60 (ammogliato con 3 figli).
30) Zinna Giosuè, con voti 32 su 60 (ammogliato con 2 figli, classe 1908).
31) Franzè Giuseppe, con voti 32 su 60 (ammogliato con 2 figli, classe 1912).
32) Guastella Sebastiano, con voti 32 su 60.
33) Talerico Salvatore, con voti 31 su 60 (ex combattente, orfano di guerra).
34) Suplina Spiridione, con voti 31 su 60 (ex combattente, classe 1912).
35) Mancini Mario, con voti 31 su 60 (ex combattente, classe 1915).
36) Renda Vincenzo, con voti 30 su 60 (ammogliato con 2 figli).
37) Anello Luigi, con voti 30 su 60 (ammogliato con 1 figlio).
38) Montesano Vincenzo, con voti 29 su 60 (orfano di guerra).
39) Jania Alfredo, con voti 29 su 60 (ex combattente).
40) Rotunno Catello, con voti 29 su 60 (ammogliato con 2 figli).
41) Grasso Alfio, con voti 28 su 60 (ex combattente, orfano di guerra).
42) Mangiacasale Antonio, con voti 28 su 60 (orfano di guerra).
43) Berti Ciriaco, con voti 28 su 60 (ammogliato con 2 figli).
44) Esposito Giuseppe, con voti 28 su 60.
45) Zìa Umberto, con voti 27 su 60 (orfano di guerra).
46) Brunello Giacomo, con voti 27 su 60.
47) Calestrini Eugenio, con voti 26 su 60 (ex combattente, orfano di guerra).
48) Pirrone Santi, con voti 26 su 60 (ex combattente).
49) Portera Antonino, con voti 26 su 60 (ammogliato).
50) Contino Biagio, con voti 26 su 60).
51) Cupaiuolo Giovanni, con voti 25 su 60.
52) Cirocco Angelo, con voti 24 su 60 (ammogliato con tre figli).
53) Boni Giulio, con voti 24 su 60 (ammogliato con 1 figlio).
54) Degli Esposti Alfonso, con voti 23 su 60 (ammogliato con 1 figlio).
55) Inguaggiato Guido, con voti 23 su 60.
56) Guadagna Antonio, con voti 22 su 60 (orfano di guerra).
57) D'Andrea Giovanni, con voti 22 su 60 (ex combattente).
58) Risetti Ennio, con voti 22 su 60 (classe 1915).
59) Dellapiana Agostino, con voti 22 su 60 (classe 1919).
60) Moretti Gino, con voti 21 su 60 (orfano di guerra)
61) Farano Raffaele, con voti 21 su 60 (ex combattente).
62) Pilla Egidio, con voti 21 su 60 (classe 1910).
63) Cinque Gaetano, con voti 21 su 60 (classe 1914).
64) Bellesi Ivo, con voti 21 su 60 (classe 1916).
65) Vitello Antonio, con voti 21 su 60 (classe 1921).
66) Valentini Giuseppe, con voti 20 su 60 (orfano di guerra).
67) Bevacqua Francesco, con voti 20 su 60 (ammogliato).
68) Fontana Arialdo, con voti 20 su 60 (classe 1910).
69) Miscio Mario, con voti 20 su 60 (classe 1916).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1939-XVIII

*Il Ministro*: RICCI

(342)

---

**Avviso di rettifica**

Nel decreto Ministeriale 14 dicembre 1939-XVIII, con il quale è stato indetto un concorso a 10 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale delle Corporazioni, pubblicato a pagina 359 della *Gazzetta Ufficiale*, n. 22 del 27 gennaio 1940-XVIII all'art. 2, 2ª riga del 2° comma, fra le parole « o in scienze politiche », e « o in scienze sociali e politiche » devonsi aggiungere le parole « o in scienze sociali ».

(404)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.